Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 luglio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 1° luglio alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Juan Domingo Del Campo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Uruguay.

(6658)

Mercoledì 1° luglio alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ian Lachlan Gordon Stewart, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Nuova Zelanda.

(6659)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **476**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in psichiatria, in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 142. — La durata del corso di studi per la scuola di specializzazione in psichiatria è di quattro anni.

Il programma di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 143. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato è obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

L'ammissione è per titoli ed esame. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero complessivo di quindici iscritti.

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 144. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Messina ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.

Art. 145. — Il corso degli studi avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie di insegnamento integrate da esercitazioni di pratica specialistica clinica.

Art. 146. — L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dall'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.

Art. 147. — In vista del carattere prevalentemente clinico degli insegnamenti e della necessità di un periodo sufficientemente lungo di esercitazioni pratiche, non sono concesse abbreviazioni di corso, ad eccezione di quei candidati che sono già in possesso di un diploma di specializzazione di branca affine.

Art. 148. — Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Art. 149. — Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 150. — La scuola prevede un numero chiuso di iscritti non superiore ai sei per ogni anno di corso.

Art. 151. — I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario della università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.

Art. 152. — Il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Materie d'insegnamento:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria.
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoesofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1970, n. **477**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 concernenti la facoltà di scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO III

Facoltà di scienze politiche

Art. 37. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche nei seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-sociale. Nel diploma di laurea è indicato l'indirizzo seguito dal laureato.

Art. 38. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39. — Il corso di studi comprende il biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione, ordinato secondo gli indirizzi.

Il biennio propedeutico comprende i seguenti nove insegnamenti obbligatori:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Statistica;
4) Scienza della politica;
5) Storia moderna;
6) Sociologia;
7) Diritto costituzionale italiano e comparato;
8) Economia politica;
9) Politica economica e finanziaria.

Detti insegnamenti sono annuali.

Art. 40. — Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti scelti tra gli obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero di quelli del biennio di specializzazione.

Art. 41. — Nel biennio di specializzazione sono obbligatori i seguenti insegnamenti per ciascun indirizzo:

a) per l'indirizzo politico-amministrativo;
1) Diritto amministrativo;
2) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
3) Diritto del lavoro;
4) Storia contemporanea;

b) per l'indirizzo politico-economico:
1) Matematica per economisti;
2) Teoria e politica dello sviluppo;
3) Scienza delle finanze;
4) Organizzazione economica internazionale;
5) Storia contemporanea;

c) per l'indirizzo politico-internazionale;
1) Diritto internazionale;
2) Storia dei trattati e politica internazionale;
3) Diritto commerciale;
4) Organizzazione economica internazionale;
5) Storia contemporanea;

d) per l'indirizzo storico-politico:
1) Storia contemporanea;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Geografia politica ed economica;
5) Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;

e) per l'indirizzo politico-sociale:
1) Sociologia 2° anno;
2) Dottrina dello Stato;
3) Istituzioni politiche comparate;
4) Storia contemporanea.

Art. 42. — La facoltà predisporrà almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico un piano di studi per ciascun indirizzo, comprendente non più di altri undici insegnamenti annuali o equivalenti, in modo che il totale degli insegnamenti annuali o equivalenti del biennio di specializzazione non superi il numero di quindici per ogni indirizzo.

Gli insegnamenti del piano di studi di ciascun indirizzo potranno essere scelti dalla facoltà tra quelli obbligatori di un altro indirizzo, ovvero nel seguente elenco:

1) Antropologia culturale;
2) Criminologia;
3) Demografia;
4) Diplomazia e diritto diplomatico;
5) Diritto anglo-americano;
6) Diritto delle Comunità europee;
7) Diritto dell'economia;
8) Diritto degli scambi internazionali;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto ecclesiastico comparato;
11) Diritto finanziario;
12) Diritto internazionale privato;
13) Diritto parlamentare;
14) Diritto privato comparato;
15) Diritto pubblico comparato;
16) Diritto pubblico degli enti locali;
17) Diritto pubblico generale;
18) Diritto pubblico regionale;
19) Diritto sindacale;
20) Diritto tributario;
21) Econometria;
22) Economia aziendale;
23) Economia e politica del lavoro;
24) Economia e politica agraria;
25) Economia e politica monetaria;
26) Economia e politica industriale;
27) Economia dei Paesi in via di sviluppo;
28) Economia regionale;
29) Economia dei trasporti;
30) Esegesi dei trattati;
31) Etnologia;
32) Filosofia della politica;
33) Filosofia della storia;
34) Filosofia del diritto;
35) Filosofia morale;
36) Giustizia amministrativa;
37) Integrazione economica europea;
38) Istituzioni di diritto e procedura penale;
39) Istituzioni di diritto processuale;
40) Istituzioni giuridiche dei Paesi dell'America latina;
41) Istituzioni giuridiche dei Paesi dell'Europa orientale;
42) Legislazione sociale;
43) Matematica per le scienze sociali;
44) Metodologia delle scienze sociali;
45) Organizzazione aziendale;
46) Organizzazione internazionale;
47) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
48) Politica comparata;
49) Politica economica regionale;
50) Programmazione economica;
51) Psicologia;
52) Psicologia dinamica;
53) Psicologia sociale;
54) Relazioni internazionali;
55) Ricerca operativa;
56) Scienza dell'amministrazione;
57) Sistemi economici comparati;
58) Sociologia economica;
59) Sociologia della famiglia;
60) Sociologia dell'educazione;
61) Sociologia dell'organizzazione;
62) Sociologia del lavoro e dell'industria;
63) Sociologia della conoscenza;
64) Sociologia delle comunicazioni di massa;
65) Sociologia delle religioni;
66) Sociologia giuridica;
67) Sociologia politica;
68) Sociologia sistematica;
69) Sociologia urbana e rurale;
70) Statistica economica;
71) Storia antica;
72) Storia dei movimenti sindacali;
73) Storia dei partiti politici;
74) Storia dei sistemi monetari;
75) Storia del cinema e del teatro;
76) Storia del commercio;
77) Storia del diritto internazionale;
78) Storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
79) Storia del giornalismo;

80) Storia del lavoro e delle forme tecniche e organizzative del lavoro;
81) Storia del medio oriente:
82) Storia del movimento operaio;
83) Storia del pensiero sociologico;
84) Storia del Risorgimento;
85) Storia della Chiesa;
86) Storia della cultura materiale;
87) Storia della filosofia;
88) Storia della letteratura moderna e contemporanea;
89) Storia della lingua italiana;
90) Storia della sanità pubblica;
91) Storia della navigazione;
92) Storia della pietà;
93) Storia della Repubblica di Venezia;
94) Storia della scienza e della tecnica;
95) Storia della stampa e dell'editoria;
96) Storia della storiografia;
97) Storia dell'agricoltura;
98) Storia dell'Africa;
99) Storia dell'America latina;
100) Storia dell'America settentrionale;
101) Storia dell'amministrazione pubblica;
102) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
103) Storia dell'arte (medioevale, moderna, contemporanea);
104) Storia dell'Asia centrale;
105) Storia dell'estremo oriente;
106) Storia dell'Europa occidentale;
107) Storia dell'Europa orientale;
108) Storia delle dottrine economiche;
109) Storia delle istituzioni politiche;
110) Storia delle relazioni politiche tra il nord-America e l'Europa;
111) Storia delle religioni;
112) Storia delle tradizioni popolari;
113) Storia dell'industria;
114) Storia dell'integrazione europea;
115) Storia dell'istruzione e della scuola;
116) Storia economica;
117) Storia medioevale:
118) Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
119) Teoria dello sviluppo tecnologico;
120) Teoria generale del diritto;
121) Sociologia delle relazioni internazionali;
122) Diritto pubblico americano.

Tali insegnamenti potranno essere annuali, semestrali e trimestrali. Due insegnamenti semestrali equivalgono a un insegnamento annuale; due insegnamenti trimestrali equivalgono a un insegnamento semestrale.

Art. 43. — Lo studente durante il biennio di specializzazione frequenterà i corsi e sosterrà gli esami, oltre che degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo da lui prescelto, di cui all'art. 41, di sei o più insegnamenti scelti fra quelli di cui all'art. 42, così che il numero di esami da sostenere, oltre a quelli di lingue, sia complessivamente non inferiore a undici insegnamenti annuali o equivalenti.

Lo studente potrà però, d'intesa con il consiglio di indirizzo, scegliere non più di tre insegnamenti non compresi tra quelli opzionali del piano dell'indirizzo da lui prescelto. Tale scelta dovrà essere ratificata dal consiglio di facoltà.

Art. 44. — Gli insegnamenti sia obbligatori, sia a scelta dello studente, possono con decisione della facoltà essere mutuati da altre facoltà.

Art. 45. — Le lingue straniere insegnate dalla facoltà sono: il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco. Altri insegnamenti di lingue potranno essere attivati su proposta del consiglio di facoltà.

Tali insegnamenti hanno durata triennale.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi e a sostenere le prove di esame di due fra tali lingue durante tre anni a partire dal primo anno di corso. Può però sostituire la frequenza e l'esame di una o di entrambe tali lingue con altre lingue straniere moderne, purchè esse siano insegnate nell'università con corsi di durata almeno triennale, il cui programma venga approvato dalla facoltà.

Art. 46. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente, oltre ad aver superato l'esame di lingue, deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti del biennio propedeutico e degli insegnamenti obbligatori e opzionali di un biennio di indirizzo, così da essere stato approvato in non meno di venti insegnamenti annuali o equivalenti.

Art. 47. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dallo studente e approvato dal professore ufficiale della materia il cui insegnamento, compreso negli articoli 39, 41 e 42 del presente statuto, sia stato frequentato dallo studente.

Art. 48. — La facoltà di scienze politiche ha una propria biblioteca che è disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 49. — Appartengono alla facoltà di scienze politiche i seguenti istituti:

1) istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione;

2) istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo;

3) istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia aziendale, statistica e demografia;

4) istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato;

5) istituto di studi anglo-americani, comprendente i seminari delle discipline che abbiano comunque per oggetto lo studio di paesi anglo-sassoni e dell'America. Alle attività dell'istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, docenti o studiosi stranieri di dette discipline.

La facoltà di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari è effettuato per mezzo del consiglio dei direttori presieduti dal preside della facoltà, sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'istituto. Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della facoltà nonchè gli

studenti di altra facoltà ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalità di frequenza e di iscrizione sarà provveduto con un regolamento interno di facoltà.

Norme transitorie

Art. 50. — Gli studenti già iscritti per l'anno accademico 1968-69, possono accedere a uno degli indirizzi previsti dal nuovo statuto della facoltà.

Art. 51. — Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti che desiderino accedere a un indirizzo devono presentare domanda scritta al rettore dell'università, indicando l'indirizzo prescelto.

Art. 52. — Al fine di essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti devono adempiere alle condizioni previste dallo statuto, salvo quanto segue: qualora essi abbiano superato esami relativi ad insegnamenti del piano di studi contemplato nel presente statuto e non compresi nel piano relativo all'indirizzo prescelto, questi ultimi saranno riconosciuti e computati, a giudizio della facoltà, in luogo di esami opzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **478**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate alcune modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. **479**.

Erezione in ente morale della fondazione « Borsa di studio ing. Giuseppe Piccione di Girolamo », con sede in Avola.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto della fondazione « Borsa di studio ing. Giuseppe Piccione di Girolamo » istituita presso la scuola media statale « Luigi Capuana », con sede in Avola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 124. — CARUSO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1970, n. **480**.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio », con sede in Mezzana Mortigliengo.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Adele Mora e Cerruti Sola Eugenio », con sede in Mezzana Mortigliengo (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1970, n. **481**.

Estinzione della « Corporazione dei piloti del porto di Carloforte ».

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, la « Corporazione dei piloti del porto di Carloforte » viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1970.

Nomina di un componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1967, con il quale il prof. dott. Elia Rossi Passavanti è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1970 con il quale l'incarico di cui innanzi è stato affidato al dott. Serse Seneci, in sostituzione del prof. dott. Rossi Passavanti, dimissionario;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi di salute dal dott. Seneci, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Vista la designazione formulata dalla Corte dei conti;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Zaccaria è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Serse Seneci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(6678)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1970.

Istituzione dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di provincia che non siano anche capoluoghi di regione;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, che istituisce la provincia di Isernia;

Decreta:

A decorrere dal 3 marzo 1970 è istituito ad Isernia un ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Isernia.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 325

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Bagnolo del Salento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Bagnolo del Salento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bagnolo del Salento (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività, nonchè — per i resti di antichi monumenti — un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bagnolo del Salento (Lecce) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Cannole;

a ovest: con il rimanente territorio comunale di Bagnolo del Salento;

a est: con i territori comunali di Palmarizzi e Cannole.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Dalla strada provinciale Bagnolo-Cannole in corrispondenza del confine fra i due comuni prosegue lungo tale confine passando verso est per masseria Cinti e la contrada Mangiatursi raggiunge quota 100 all'incontro con il confine comunale di Palmariggi.

Tratto *B-C* - Dal precedente punto *B* segue il confine del territorio comunale di Palmariggi verso ovest, passa per masseria Ciancola e località Montevergine e Matalogne fino all'incrocio con la strada provinciale Bagnolo-Palmariggi a quota 95 nei pressi di Casina Zappina.

Tratto *C-A* - Parte dal punto *C* segue verso Bagnolo la strada provinciale Palmariggi-Bagnolo circoscrive, verso est, il centro abitato di Bagnolo che vi rimane escluso, si congiunge a quota 100 con la provinciale Bagnolo-Cannole fino al predetto punto *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Bagnolo del Salento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 4 giugno alle ore 13, in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

BAGNOLO DEL SALENTO - Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Cannole;

a sud: con il territorio comunale di Palmarizzi;

a ovest: con il rimanente territorio comunale di Bagnolo del Salento;

a est: con i territori comunali di Palmarizzi e Cannole.

Poligonali:

Tratto *A-B* - Dalla strada provinciale Bagnolo-Cannole in corrispondenza del confine fra i due comuni prosegue lungo tale confine passando verso est per masseria Cinti e la contrada Mangiatursi raggiunge quota 100 all'incontro con il confine comunale di Palmariggi.

Tratto *B-C* - Dal precedente punto *B* segue il confine del territorio comunale di Palmariggi verso ovest, passa per masseria Ciancola e località Montevergine e Matalogne fino allo incrocio con la strada provinciale Bagnolo-Palmariggi a quota 95 nei pressi di Casina Zappina.

Tratto *C-A*: parte dal punto *C* segue verso Bagnolo la strada provinciale Palmariggi-Bagnolo circoscrive, verso est, il centro abitato di Bagnolo che vi rimane escluso, si congiunge a quota 100 con la provinciale Bagnole-Cannole fino al predetto punto *A*.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che i territori nei limiti innanzi specificati posseggono in prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali,

Delibera

all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la parte del territorio comunale di Bagnolo del Salento, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(6615)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1947 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno;

Vista la nota n. 1492 dell'11 febbraio 1970 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno comunica che la confederazione italiana sindacati lavoratori di Belluno ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Francesco Cecchini con il sig. Benito Perli;

Decreta:

Il sig. Benito Perli è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno in sostituzione del sig. Francesco Cecchini.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6444)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1970.

Nuova perimetrazione della zona industriale dell'Aussa-Corno, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1525;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962;

Visto l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 317;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, con il quale è stata confermata la delimitazione territoriale della zona industriale dell'Aussa-Corno, secondo la planimetria annessa al decreto ministeriale 2 ottobre 1962;

Considerato che, allo scopo di contenere le spese relative alle opere infrastrutturali di urbanizzazione indispensabili per consentire lo sviluppo della zona predetta, si rende necessario provvedere, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 317, alla nuova perimetrazione della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1970, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Il territorio della zona industriale dell'Aussa-Corno, in provincia di Udine, nella estensione di ettari 999.52.17, è delimitato secondo l'annessa planimetria in scala 1:25.000, che fa parte integrante del presente decreto.

Nella planimetria il territorio di cui al precedente comma è colorato in giallo, tratteggiato, e delimitato da linea continua colorata in rosso.

Tale territorio comprende i fogli di mappa o parte di essi, specificati a fianco di ciascuno dei seguenti comuni censuari e relativi ai comuni stessi:

S. Giorgio di Nogaro: numeri 14 - 16 - 17 - 18 - 1 sezione *B* - 2 sezione *B* - 3 sezione *B* - 4 sezione *B* - 5 sezione *B* - 6 sezione *B* - 7 sezione *B*;

Carlino: n. 18;

Torviscosa: numeri 18 - 19 - 23 - 24 - 49;

Pradizzolo: numeri 6 - 7 - 8;

Cervignano: numeri 5 - 9 - 10.

Le particelle catastali, o le parti di esse, riguardanti il territorio medesimo sono rilevabili dalle planimetrie e dalle relazioni debitamente autenticate, depositate rispettivamente presso l'ufficio tecnico erariale per la provincia di Udine e presso la sezione autonoma dello ufficio tecnico erariale per la provincia di Gorizia ».

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente alla planimetria, rimane visibile presso: l'intendenza di finanza di Udine, il compartimento doganale d'ispezione di Trieste, la direzione della circoscrizione doganale di Udine, l'ufficio tecnico erariale per la provincia di Udine, la sezione autonoma dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

S. Giorgio di Nogaro
Villanova
Porto Nogaro
Bonifica
UFFICIO TECNICO ERARIALE
Sezione Autonoma
GORIZIA
L'INGEGNERE CAPO REGGENTE
GORIZIA 20 GIU. 1970

(6720)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Sociale società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato di Ostellato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Sociale società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r. l. », con sede in Dogato di Ostellato (Ferrara), (già « La Sociale democratica società cooperativa di produzione lavoro e consumo a r. l. », con sede in Libolla di Ostellato), composto dai signori:

Risoldi avv. Giovanni, presidente;

Tuminello rag. Domenico, Ghisini geom. Luigi, Migliari Beppino e Comini Vittore, membri.

(6406)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile rodighese società cooperativa a r. l. », con sede in Rodigo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile rodighese Soc. cooperativa a r. l. », con sede in Rodigo (Mantova) composta dai signori:

Bonfanti rag. Bruno, presidente;

Porcelli ing. Vincenzo e Branzanti Walter, membri.

(6408)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa pescatori avanguardia », con sede in Assemini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1970, la società « Cooperativa pescatori avanguardia », con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 26 marzo 1959, rep. 16527, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Marvito Dessi.

(6431)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile amicizia », con sede in Verona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1970 la società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Amicizia », con sede in Verona, costituita per rogito Colozza in data 7 ottobre 1957, rep. 11769, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Lucio Palazzo.

(6432)

Avviso di rettifica

All'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1969, « Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Trieste », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1969, la dizione: « .... pubblici esercizi della provincia di Pesaro e Urbino ....» va sostituita con: « .... pubblici esercizi della provincia di Trieste ....».

(6416)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla congregazione « Figlie di San Camillo » di Grottaferrata, ad istituire, presso l'ospedale civile di Rieti, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.69/1/3962, in data 5 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la congregazione « Figlie di San Camillo » di Grottaferrata (Roma), è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale civile di Rieti, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(6428)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.46/1/3963, in data 5 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa, è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(6429)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/227 del 12 giugno 1970 relativa all'accordo con la Repubblica Araba Unita del 23 marzo 1965 concernente il risarcimento degli interessi italiani.

(6430)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Virgilio » di Cremona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cremona numero 4107-Div. S del 25 marzo 1970, la cassa scolastica della scuola media statale « Virgilio » di Cremona, è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 (un milione) per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Sfilio Salvatore ».

(6411)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.755.265 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6691)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.670.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6693)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.932.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6692)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.411.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6694)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.433.018 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6695)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Frontino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.524.258 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6696)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.625.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6697)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.106.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6699)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Lenola (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.737.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6698)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.365.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6700)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.654.193 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6701)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.466.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6702)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.732.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6703)

Autorizzazione al comune di Montèse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.559.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6704)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.231.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6705)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.718.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6707)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.898.300 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6706)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.315.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6708)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970 il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.017.466 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6709)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 13 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,15	629,20	629,20	629,15	629,10	629,15	629,10	629,15	629,15	629,15
Dollaro canadese	607,60	607,50	608,25	607,75	607,10	607,60	607,90	607,75	607,60	602,60
Franco svizzero .	146,12	146,04	146,14	146,06	146 —	146,15	146,04	146,06	146,12	146,05
Corona danese .	83,88	83,85	83,88	83,875	83,80	83,88	83,85	83,875	83,88	83,85
Corona norvegese .	88,04	88,03	88,10	88,07	88 —	88,04	88,055	88,07	88,04	88,02
Corona svedese .	121,12	121,10	121,25	121,31	121,10	121,13	121,315	121,31	121,12	121,10
Fiorino olandese .	173,82	173,86	173,95	173,88	173,90	173,84	173,87	173,88	173,82	173,80
Franco belga .	12,67	12,676	12,6825	12,678	12,68	12,67	12,68	12,678	12,67	12,67
Franco francese	114,02	114 —	114,05	114,05	114 —	114,02	114,03	114,05	114,02	114 —
Lira sterlina .	1504,65	1504,35	1503,80	1504,45	1504 —	1504,65	1504,30	1504,45	1504,65	1504,25
Marco germanico .	173,21	173,08	173,11	173,11	173 —	173,22	173,07	173,11	173,21	173,05
Scellino austriaco .	24,37	24,37	24,37	24,37	24,40	24,37	24,369	24,37	24,37	24,34
Escudo portoghese	22,02	22,01	22,05	22,0252	22,10	22,02	22,08	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,04	9,045	9,045	9 —	9,04	9,045	9,045	9,04	9,03

Media dei titoli del 13 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	92,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	96,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
» 5 % (Ricostruzione)	81,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,075
» 5 % (Città di Trieste)	75,90
» 5 % (Beni esteri)	72,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1973) .	92,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	94,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1970

Dollaro USA .	629,125
Dollaro canadese	607,825
Franco svizzero	146,05
Corona danese	83,867
Corona norvegese	88,062
Corona svedese	121,312
Fiorino olandese .	173,875
Franco belga	12,679
Franco francese	114,027
Lira sterlina	1504,375
Marco germanico .	173,09
Scellino austriaco	24,369
Escudo portoghese .	22,052
Peseta spagnola .	9,045

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 giugno 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6.	7	8
17.04 (segue)		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % . . .	11,4	6.731	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	11,4	8.613	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco » (b) .	16	12.406	27	5.144	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	831	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	16	2.981	27	2.850	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	16	4.531	27	4.331	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola	16	5.738	27	5.469	—
	27	bb. altri .	16	7.450	27	5.469	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	16	6.906	27	6.606	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	16	7.981	27	7.750	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	16	9.056	27	8.888	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	16	10.094	27	10.025	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % . . .	16	11.163	27	11.163	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 % . .	16	12.950	27	5.469	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	16	12.431	27	6.838	—
	54	c. uguale o superiore al 70 % .	16	12.594	27	9.681	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 % . .	16	6.838	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	16	8.544	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 % . . .	16	11.394	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . .	16,1	5.238	27	2.850	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	16,1	10.650	27	2.281	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	16,1	15.019	27	2.281	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti — Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti — Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)	21	C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (b):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,1	8.344	27	—	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	16,1	5.125	27	5.144	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	16,1	6.269	27	6.269	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	16,1	10.269	27	6.269	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	16,1	12.094	27	6.269	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	16,1	13.706	27	5.694	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	16,1	15.888	27	5.694	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	17.869	27	1.138	—
	47	b. altre	19	17.869	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	11.519	27	5.694	—
	54	2. altre	19	11.519	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	32.088	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	18.644	27	6.269	—
	59	bb. non nominate	19	32.088	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01	01	Estratti di malto:					
		A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	6.375	—	—	—
	04	B. altri	11	4.769	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	14,4	6.906	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	975	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	14,4	6.100	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % .	14,4	10.088	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	1.950	—	—	—
	17	2. altre	14,4	7.400	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	2.375	—	—	—
	24	2. altre	14,4	4.056	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	14,4	4.200	—	—	—
	31	2. altre	14,4	4.269	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	14,4	6.438	—	—	—
	38	2. altre	14,4	7.563	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	14,4	569	—	—	—
	40	2. altre	14,4	7.563	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	14,4	788	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	14,4	11.181	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	14,4	15.463	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. contenenti uova	14,1	6.344	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	14,4	6.344	—	—	—
	07	II. non nominate	14,1	6.413	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	12,1	788	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	5.075	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	10.044	—	—	—
	07	C. altri	10	8.069	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	2.688	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.913	24	—	4.588
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	6.556	20	—	4.669
	07	C. pane di glutine per diabetici	19,5	16.000	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	19	2.925	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	19	5.188	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	19,4	5.681	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	19,4	7.250	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	19,4	8.825	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	19,4	5.694	35	5.694	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	19,4	10.256	35	10.256	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	2.188	30	—	1.556

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	5.031	35	2.850	—
	24	2. altri	19,4	17.125	35	2.850	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	6.175	35	3.988	—
	31	2. altri	19,4	18.269	35	3.988	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	7.881	35	5.694	—
	37	2. altri	19,4	19.975	35	5.694	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19	3.825	30	—	2.725
	44	2. altri .	19	18.944	30	—	2.725
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte .	19,4	5.531	35	1.706	—
	51	2. altri . .	19,4	17.625	35	1.706	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	8.381	35	4.556	—
	57	2. altri	19,4	22.106	35	3.988	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte . .	19	5.463	30	—	3.894
	64	2. altri	19	13.525	30	—	3.894

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	6.625	35	1.706	—
	71	2. altri	19,4	17.800	35	1.138	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	6.556	30	—	4.669
	77	b. altri	19,4	7.150	35	1.138	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	11,5	4.475	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	8.006	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	17,8	181	—	—	—
	07	b. altri	17,8	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	16,1	2.381	—	—	—
	004	II. riso	16,1	10.044	—	—	—
	007	III. altri	16,1	6.606	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	16,1	2.506	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	16,1	1.556	—	—	—
	017	b. altre	16,1	4.406	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	16,1	5.238	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	16,1	10.650	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7 %	16,1	15.019	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	16,1	21.506	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 % .	16,1	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	16,1	1.913	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	16,1	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % .	16,1	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	16,1	23.900	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	16,1	34.650	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	16,1	44.213	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % . .	16,1	63.331	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 % . .	16,1	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute» . .	(f) 16,1	(f) 21.844	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	2.188	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	16,1	3.275	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	4.369	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	1.594	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	16,1	3.325	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	16,1	4.419	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % . .	16,1	5.513	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	16,1	2.850	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	5.031	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	6.125	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	6.944	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	5.125	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	7.313	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 % . .	16,1	8.131	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	9.113	—	—	—
	121	2. altre	16,1	10.206	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	16,1	10.825	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	9.469	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	16,1	10.556	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	11.650	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	8.875	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	10.606	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % .	16,1	11.700	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	10.131	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	12.313	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 % . .	16,1	13.131	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	16,1	12.406	—	—	—
	164	2. altre	16,1	14.319	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	16,1	15.825	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	16.750	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	17.838	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	16,1	16.156	—	—	—
	184	2. altre	16,1	17.888	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	17.413	—	—	—
	191	2. altre	16,1	19.325	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	19.688	—	—	—
	197	2. altre	16,1	20.506	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	16,1	21.400	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	21.844	—	—	—
	207	2. altre . . .	16,1	24.031	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	23.438	—	—	—
	214	2. altre	16,1	24.844	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% .	16,1	24.694	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	32.769	—	—	—
	224	2. altre	16,1	33.313	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% .	16,1	33.906	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	50.394	—	—	—
	234	2. altre	16,1	52.575	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	52.669	—	—	—
	241	2. altre	16,1	54.306	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore ai 25%	16,1	55.519	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	16,1	77.600	—	—	—
	251	2. altre . .	16,1	78.850	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	16,1	79.881	—	—	—
	257	2. altre	16,1	79.444	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico, in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21,07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16,1	99.775	—	—	—
	264	b. altre	16,1	100.913	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % .	16,1	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	9,8	3.050	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	9,8	3.325	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	9,8	5.875	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	12.356	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	719	—	—	—
	84	2. altra	9	3.706	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	1.019	—	—	—
	91	2. altra	9	5.269	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	17,9	788	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	200	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	394	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	631	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	788	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a. inferiore al 55 %, ...	14	394	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	550	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	669	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	788	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T. l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi **e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti** documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:

— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »

— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva

— voce 19.03 Paste alimentari

— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 11.394 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 3.894 » » »
Farina di segala	» 4.588 » » »

(*f*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(5864)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca cooperativa di Castellamonte, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castellamonte, da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Castellamonte.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 21 marzo 1970 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca cooperativa di Castellamonte, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Castellamonte (Torino), e in data 5 aprile 1970 dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca cooperativa di Castellamonte, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Castellamonte (Torino), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara;

2. La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Castellamonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6404)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate, in amministrazione straordinaria da parte della Cassa rurale ed artigiana di Treviglio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Treviglio, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Vailate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), in amministrazione straordinaria, in data 13 dicembre 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di Treviglio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Treviglio (Bergamo), in data 21 dicembre 1969, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona) in amministrazione straordinaria, nella Cassa rurale ed artigiana di Treviglio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Treviglio (Bergamo), che mantiene immutata la propria denominazione sociale, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Vailate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6403)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte da destinare alla nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma.

IL PROVVEDITORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Premesso che con decreto provveditoriale 13 agosto 1969, n. 8741, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 4, foglio n. 226, è stato approvato, per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma, il progetto di variante n 12881 del 3 luglio 1969 dell'importo di L. 8.000.000.000, ivi comprese L. 160.000.000 per opere artistiche, facendo fronte alla relativa spesa con i fondi di cui agli impegni all'uopo esistenti sul cap. 8250-R del bilancio dello Stato per il decorso esercizio finanziario;

Considerato che per l'affidamento delle dette opere d'arte e necessario bandire apposito concorso nazionale fra artisti italiani;

Visti i bandi di concorso per opere di scultura, arazzi e opere di affresco, nonchè gli schemi delle relative lettere di impegno;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo n. 54317 reso nell'adunanza del 20 dicembre 1969;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i bandi di concorso nazionale tra artisti italiani per l'esecuzione di opere artistiche da destinare alla nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto con gli allegati bandi di concorso e schemi di lettere di impegno sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970.

Il provveditore: RUBERTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 110

CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SCULTURA

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere di scultura come appresso indicato, destinate alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Opera 1ª.

Sette gruppi scultorei a tema libero in pietra travertino o peperino da collocarsi nei patii sistemati a verde tra le sale di lettura e consultazione, ciascuno inscritto in un parallelepipedo di volume compreso fra un minimo di mc. 4 e un massimo di mc. 5.

Il gruppo delle dimensioni di cui sopra dovrà essere poggiato su un basamento dello stesso materiale dell'opera, opportunamente fondato, e dell'altezza fuori terra di cm. 10.

I bozzetti dovranno essere eseguiti in gesso od altro materiale nel rapporto 1 a 5.

E' richiesto inoltre un particolare al vero da eseguirsi egualmente in gesso o altro materiale, delle dimensioni di circa mc. 0,70.

I sette gruppi potranno essere assegnati a sette artisti diversi.

Il compenso per ciascun gruppo è di L. 8.000.000 (lire ottomilioni).

Opera 2ª.

Quattro gruppi scultorei a tema libero in metallo da collocarsi nei patii sistemati a verde tra le sale di lettura e consultazione, ciascuno inscritto in un parallelepipedo di volume compreso fra un minimo di mc. 4 e un massimo di mc. 5, poggiante su un basamento dello stesso materiale dell'opera opportunamente fondato, e dell'altezza di cm. 10.

I bozzetti dovranno essere eseguiti in gesso od altro materiale nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre un particolare al vero da eseguirsi egualmente in gesso od altro materiale delle stesse dimensioni di ingombro del bozzetto.

I quattro gruppi potranno essere assegnati a quattro artisti diversi. Il compenso per ciascun gruppo è di L. 8.000.000 (lire ottomilioni).

Opera 3ª.

Un gruppo scultoreo a tema libero in metallo da collocarsi nella galleria che disimpegna le sale di lettura e di consultazione, inscritto in un parallelepipedo di volume compreso fra un minimo di mc. 14 e un massimo di mc. 16, poggiante su un eventuale basamento di materiale e dimensioni a facoltà dell'artista.

Il bozzetto dovrà essere eseguito in gesso od altro materiale in rapporto 1 a 5.

E' richiesto inoltre un particolare al vero da eseguirsi ugualmente in gesso od altro materiale delle dimensioni di circa un metro cubo.

Il compenso per la suddetta scultura è di L. 16.000.000 (lire sedicimilioni).

Art. 3.

Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato dallo artista e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 400 pure firmata la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che l'artista ha preso esatta cognizione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere e accetta pienamente tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate al precedente art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per le opere di scultura da eseguirsi nella nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio. in Roma » e la chiara indicazione del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce, secondo l'elencazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto e un particolare al vero delle dimensioni specificate nel predetto art. 2.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio, Roma, ingresso da via Osoppo, entro e non oltre le ore dodici del 120° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª:

L. 8.000.000 × 7 = L. 56.000.000 (lire cinquantaseimilioni);

Opera 2ª:

L. 8.000.000 × 4 = L. 32.000.000 (lire trentaduemilioni);

Opera 3ª:

L. 16.000.000 (lire sedicimilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei tre bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e potrà procedere al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando di concorso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI ARAZZI

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di arazzi come appresso indicato, destinati alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Opera 1ª.

Due arazzi ad alto liccio da collocarsi nel fabbricato uffici fra i pilastri di fondo del vestibolo, lato sinistro, da pilastro a pilastro e da pavimento a soffitto, delle dimensioni ciascuno di m. 2,46 × 4,78. Tema libero.

I due bozzetti dovranno essere eseguiti a colori su cartone od altro materiale rigido, nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre, per ogni bozzetto, un particolare al vero, sempre a colori, su cartone od altro materiale rigido delle dimensioni di circa m. 0,60 × 1,00

I due arazzi costituiscono un'unica opera e saranno quindi assegnati ad un solo artista.

Il compenso per i due arazzi è di L. 20.000.000 (lire ventimilioni).

Opera 2ª.

Un arazzo ad alto liccio da collocarsi sulla parete delimitante la pre aula della sala conferenze delle dimensioni di circa m. 8,13 × 2,89.

Tema libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a colori su cartone od altro materiale rigido nel rapporto uno a cinque.

E' richiesto inoltre per il bozzetto un particolare al vero, sempre a colori su cartone od altro materiale rigido, delle dimensioni di circa m. 1,60 × 0,60.

Il compenso per l'arazzo è di L 19.000.000 (lire diciannovemilioni).

Art. 3.

Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato dall'artista e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 400 pure firmata la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che l'artista ha preso esatta cognizione, dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere e accetta pienamente tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate al precedente art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la esecuzione di arazzi nella nuova sede della biblioteca centrale al Castro Pretorio in Roma » e la chiara indicazione del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce, secondo la elencazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per uno o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto ed un particolare al vero delle dimensioni specificate nel predetto art. 2.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio, Roma, ingresso di via Osoppo, entro e non oltre le ore dodici del 120° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª:

L. 20.000.000 (lire ventimilioni);

Opera 2ª:

L. 19.000.000 (lire diciannovemilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a queste mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, non risponderà degli elaborati non ritirati e potrà procedere al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) rlativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando di concorso che verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI OPERE AD AFFRESCO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di opere ad affresco come appresso indicato destinate alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Due opere ad affresco da eseguirsi sulle due pareti laterali della sala del consiglio sita al primo piano dell'edificio adibito ad uffici, ciascuna comprendente tutta la parete, delle dimensioni di m. 5,35 × 2,92 circa, con esclusione delle porte con relative mostre o telai. Tema libero.

I due bozzetti dovranno essere eseguiti a colori su cartone od altro materiale rigido nel rapporto 1 a 5.

E' richiesto inoltre per ogni bozzetto un particolare al vero, delle dimensioni di m. 1,00 × 0,60 da eseguirsi a vero affresco, a colori, su intonaco civile opportunamente preparato ed applicato su supporto rigido.

I due affreschi costituiscono un'unica opera e saranno quindi assegnati ad un solo artista.

Il compenso per i due affreschi è di L. 17.000.000 (lire diciassettemilioni).

Art. 3.

Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato dall'artista e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 400 pure firmata la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che l'artista ha preso esatta cognizione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere e accetta pienamente tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate al precedente art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per le opere d'arte ed affresco nella nuova sede della biblioteca nazionale centrale al Castro Pretorio in Roma » e la chiara indicazione del numero di ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce, secondo l'elencazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso dell'opera di cui all'art. 2 dovrà presentare un bozzetto ed un particolare al vero delle dimensioni specificate nel predetto art. 2.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla nuova sede della biblioteca centrale al Castro Pretorio Roma, ingresso da via Osoppo, entro e non oltre le ore 12 del 120° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori del bozzetto vincitore si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9, il compenso di L. 17.000.000 (lire diciassettemilioni).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, non risponderà degli elaborati non ritirati e potrà procedere al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando di concorso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provveditore: RUBERTO

(6538)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1969, registro n. 8 Difesa, foglio n. 21, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 9, con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1970, registro n. 6 Difesa, foglio n. 362, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1969, citato nelle premesse:

maestro di musica Manente Vittorio, nato il 15 marzo 1913, punti 34.

Art. 2.

Il maestro di musica Manente Vittorio è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 85

(6591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a centocinquantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1969, registro n. 12, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a centocinquantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a centocinquantotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria riservato al personale degli istituti di sperimentazione agraria indetto con il decreto ministeriale 3 aprile 1969, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cuonzo avv. Lorenzo, consigliere di Stato.

Componenti:

Rotini prof. Orfeo Turno, ordinario di chimica agraria nell'Università di Pisa;

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

Salerno prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari;

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa è presunta in L. 600.000. Graverà sul capitolo 1184 dell'esercizio 1970.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Registro n. 7, foglio n. 46

(6537)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970, a pagina 3846, il titolo:

« Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio », è sostituito, sia nel sommario che nel giornale, dal seguente:

« Diario delle prove scritte del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero ».

(6518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4555 in data 28 agosto 1968, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 5663 in data 31 ottobre 1968 con cui alle predette condotte venivano aggiunte due condotte;

Visto il proprio decreto n. 5988 in data 21 novembre 1968 con il quale il bando di concorso è stato integrato dall'art. 8 riguardante la norma della precisazione nella domanda, da parte dei candidati, dell'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il proprio decreto n. 1014 in data 5 marzo 1970 con il quale dal bando di concorso è stata stralciata la condotta medica consorziale fra i comuni di Cortemilia, Perletto, Castelletto Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Torre Bormida, per intervenuto provvedimento di modifica del consorzio stesso adottato con decreto prefettizio n. 1432/1-15/10 Div. T. in data 23 febbraio 1970;

Visto il proprio decreto n. 1140 in data 10 marzo 1970 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1967:

1. Curlo Marco	punti	67,69	su 120
2. Rugo Franco	»	63,94	»
3. Mina Pier Luigi	»	61,85	»
4. Malandrino Salvatore	»	61,82	»
5. Dardo Giuseppe	»	60,62	»
6. Capozza Gaetano	»	60,32	»
7. Mascarello Giovanni	punti	58,53	su 120
8. Cargnino Francesco	»	56,55	»
9. Vado Urbano	»	56,55	»
10. Giusta Pietro	»	56,26	»
11. Canta Guido	»	54,37	»
12. Ricca Silvio	»	54,17	»
13. Laudati Angelo	»	53,32	»
14. Beoletto Silvio	»	53,05	»
15. Penna Giuseppe	»	52,71	»
16. Fumagalli Luigi	»	52,50	»
17. Gallo Battista	»	51,29	»
18. Merlino Antonio	»	51,10	»
19. Vallese Pietro	»	50,98	»
20. Picedi Giuseppe	»	50,59	»
21. Vassura Giovanni	»	50 —	»
22. Ferrero Mario	»	49,41	»
23. Grivetto Luigi	»	49,16	»
24. Sarnini Paolo	»	47,71	»
25. Reineri Pier Giuseppe	»	47,50	»
26. Giorio Tommaso	»	46,55	»

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 18 giugno 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 2930 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per quattordici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che i candidati:

Capozza Gaetano, Vado Urbano, Giusta Pietro, Penna Giuseppe, Gallo Battista, Merlino Antonio e Picedi Giuseppe hanno espresso le preferenze per le sole sedi già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1967, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Curlo Marco: condotta Oltre Stura di Cuneo;
2) Rugo Franco: condotta consorziale di Dronero (Villar S. Costanzo);
3) Mina Pier Luigi: condotta consorziale di Borgo S. Dalmazzo (Roccasparvera);
4) Malandrino Salvatore: condotta comunale di Carrù;
5) Dardo Giuseppe: condotta comunale n. 2 di Boves;
6) Mascarello Giovanni: condotta consorziale di Cervasca (Vignolo);
7) Cargnino Francesco: condotta comunale di Vezza di Alba;
8) Canta Guido: condotta consorziale di Corneliano d'Alba (Piobesi d'Alba);
9) Ricca Silvio: condotta consorziale di Bossolasco (Somano);
10) Laudati Angelo: condotta comunale di Montà;
11) Beoletto Silvio: condotta comunale di Monticello d'Alba;
12) Fumagalli Luigi: condotta comunale di Pamparato;
13) Vallese Pietro: condotta comunale di Cervere;
14) Vassura Giovanni: condotta consorziale di Prazzo (Acceglio).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, allo albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 18 giugno 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

(6541)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1970, n. **10**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'8 maggio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, sezioni, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 e cioè:

Entrate		
Avanzo d'amministrazione esercizio 1968 . . .	L.	387.000.000
Entrate tributarie	»	795.500.000
Entrate per compartecipazione a tributi erariali	»	11.671.313.000
Entrate extratributarie	»	4.689.837.000
Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti . . .	»	2.540.350.000
Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti	»	530.000.000
Contabilità speciali	»	428.000.000
Totale generale . . .	L.	21.042.000.000
Uscite		
Spese correnti	L.	10.773.913.000
Spese in conto capitale	»	9.464.087.000
Spese per rimborso di prestiti	»	376.000.000
Contabilità speciali	»	428.000.000
Totale generale . . .	L.	21.042.000.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(5957)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.